

COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n.24 del 25 febbraio 2008

Riunione del 7 febbraio 2008

Presidente	Avv. Antonio Ricciulli	
Componenti	Avv. Costanza Acciai	(Relatore)
	Avv. Thomas Martone	

CAF/10/08 – Appello della tesserata Alessia Costantini avverso la decisione della Commissione Tesseramento del 22 novembre 2007 – scioglimento del vincolo dalla società CSI Tarcento

Con ricorso a questa Commissione l'atleta Alessia Costantini ha impugnato la pronuncia della CTA affissa il 22.11.2007 e resa nel procedimento dalla stessa atleta instaurato nei confronti della C.S.I. Tarcento, per lo scioglimento coattivo del vincolo.

Il giudizio di primo grado era stato instaurato dall'atleta con ricorso a propria firma, attraverso il quale la Costantini aveva dedotto una sostanziale incompatibilità ambientale con il sodalizio che, a detta dell'atleta ne avrebbe impedita la crescita tecnico-sportiva.

Deduceva altresì l'atleta di non essere stata avvisata dal sodalizio di una proposta di impiego della PAV-Udine (società che partecipa al campionato di serie B) né dell'invito della stessa squadra a partecipare a sedute di selezione nel mese di luglio 2007. Di essere successivamente stata autorizzata dalla società a partecipare alle sedute di allenamento e di selezione dal 20 al 27 agosto 2007 ma di non essere riuscita ad entrare nella rosa di atlete selezionata dalla suddetta squadra che, a dire della ricorrente, avrebbe chiuso gli ingaggi "con le convocazioni di luglio".

Si costituiva la C.S.I. Tarcento deducendo l'intempestività del ricorso; la sostanziale novità dei motivi dedotti in ricorso rispetto a quelli evidenziati nella raccomandata di costituzione in mora; che un primo atto di costituzione in mora, ove mai interpretabile come richiesta di riscatto dovevasi considerare inefficace per difetto dell'offerta di cui all'Art. 77 Reg.Giur.

Nel merito deduceva di aver comunicato per le vie brevi all'atleta che il consenso al trasferimento sarebbe stato assentito solo in presenza di una richiesta di una società di serie nazionale che potesse valorizzarne il talento. Che dopo aver ricevuto richieste di squadre che non rispondevano ai detti requisiti, il sodalizio aveva, al contrario di quanto asserito dall'atleta avviato positive trattative di cessione alla PAV Udine, e che, solo all'ultimo momento, con propria lettera la PAV Udine non aveva accettato le condizioni proposte in trattativa per il trasferimento dell'atleta. Lo scambio epistolare tra le due squadre veniva documentato.

La Commissione Tesseramento, sentite le parti, dopo aver sancito la tempestività del ricorso lo rigettava tuttavia nel merito ritenuta la genericità delle motivazioni addotte a sostegno della richiesta, stabilendo altresì che la mera intenzione di militare in una squadra di serie superiore, a seguito del fallimento delle trattative con la stessa, non è motivazione idonea a supportare la richiesta dello scioglimento del vincolo neppure se accompagnata alla dedotta perdita di stimolo al proseguimento del vincolo.

Avverso detta decisione l'atleta ha proposto appello, ha resistito con memoria il sodalizio.

L'appello non merita accoglimento. Le doglianze espresse dall'atleta in primo grado non solo erano rimaste totalmente sfinite di prova, ma erano state per buona parte addirittura smentite dalla documentazione prodotta dal sodalizio, attraverso la quale è possibile evincere che il C.S.I. Tarcento aveva offerto tutta la propria collaborazione per la valorizzazione tecnica dell'atleta. In sede di impugnazione la difesa appellante tenta di colmare il vuoto probatorio che in primo grado aveva accompagnato le allegazioni dell'atleta estrapolando dalla stessa difesa del sodalizio argomenti ed asserzioni che, comunque, poco aggiungono alla valutazione che della fattispecie hanno fornito i giudici a quo.

L'art. 90 Reg.Giur. , dispone che *“nel procedimento d'impugnazione non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere rigettate d'ufficio”*, il ricorso in appello porta l'analisi su argomentazioni non presenti nel ricorso di primo grado.

In ogni caso, come già osservato, la documentazione in atti smentisce che il sodalizio abbia in alcun modo ostacolato le aspirazioni dell'atleta, come da questa asserito nel ricorso in prime cure.

P.Q.M.

respinge l'appello e dispone incamerare la relativa tassa.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 25.02.2008